

DOSSIER 'ARTICO'

Negli ultimi anni, la regione artica è tornata alla ribalta della discussione internazionale. Ciò è dovuto soprattutto all'abbondante disponibilità di risorse energetiche, minerarie e marine.

In effetti, secondo le stime dell'U.S. **Geological Survey**, i ghiacciai e fondali stivano circa 90 miliardi di barili di petrolio e 1.669 trilioni di metri cubi di gas naturale, il 40% delle riserve mondiali, l'84% in aree marittime, concentrate in Alaska, Mare di Beaufort, Isole Regina Elisabetta, Mare di Kara e Mare di Barents. Inoltre, la regione possiede il 30% delle riserve naturali mondiali, soprattutto di uranio e terre rare e non sono trascurabili nemmeno le risorse ittiche.

A tal riguardo, per preservare la fauna marina e per placare le pretese territoriali, nel 2010 i paesi artici e quelli asiatici hanno siglato un accordo per una moratoria sulla pesca nelle acque internazionali artiche in attesa di capire le dinamiche biomarine di un ecosistema in piena evoluzione.

Secondo gli studi, infatti, l'aumento della biomassa marina generata dal riscaldamento renderebbe le acque del Mare di Bering e del Mare di Beaufort zone altamente pescose, quindi a forte rischio di contese internazionali.

Eppure, il principale nodo strategico del futuro saranno le rotte mercantili. Attualmente, esse hanno un'importanza commerciale relativa inferiore a quelle

asiatiche, ma valgono comunque 4,7 milioni di tonnellate di merci nel 2012. In effetti, il Mar Glaciale Artico costituirebbe la via più breve per l'Europa dai principali porti orientali degli Stati Uniti, risalendo verso nord la costa fino a Terranova o alla Nuova Scozia per poi puntare al Canale della Manica e ai trafficati scali dell'asse Nord Europa Anversa – Rotterdam – Amburgo.

In virtù dei summenzionati elementi di cambiamento, nella regione in questione è ripresa la corsa ai diritti territoriali e marittimi. Infatti, in quest'area, si concentrano accese dispute giuridiche, contrasti diplomatici e rivendicazioni che hanno come fine il riconoscimento del miglior titolo legale sul continente.

È bene specificare che si tratta di aree che vanno dai fondali al Polo Nord, al mare lontano delle fasce costiere, una regione di per sé difficilmente definibile, a differenza dell'Antartide, a causa della sua doppia natura marittima e terrestre.

Quindi, l'attuale e rinnovato confronto politico internazionale sull'Artico si sostanzia come conflitto di pretese che assumono la forma di rivendicazioni di sovranità su ampi settori del continente e per il controllo delle vie marittime lasciate libere dai ghiacci. **Tuttavia, i riconoscimenti alle pretese territoriali sono estremamente discutibili e ciò comporta delimitazioni arbitrarie, complesse, informi ed incerte.**

Così come l'arena politica che ne deriva risulta essere multiforme, multisetoriale e peculiare sia nelle sue forme di negoziazione che in quelle di conflitto, potenziale ed attuale. Di conseguenza, negli ultimi vent'anni, l'Artico, e le regioni polari in generale, hanno rivestito un ruolo sempre più attuale nell'evoluzione del diritto internazionale. Nonostante ciò si continua a non pervenire ad un parere univoco rispetto allo status

giuridico dell'Artico che resta multiforme a differenza dell'Antartide.

Ovviamente, ciò non significa sostenere che le pretese territoriali dei vari Stati coinvolti si svolgano in un vuoto giuridico. Come si vedrà, infatti, il regime giuridico dell'Artico poggia su Convenzioni, raccomandazioni, atti di soft law e consuetudini. La regione diventa un terreno di confronto e di scontro potenziale fra potenze rivierasche, sulle quali potrà verificarsi una rivoluzione spaziale e giuridico-politica di portata forse epocale. Da un punto di vista geopolitico, la ripartizione dell'Artico appare obsoleta e alcune potenze regionali, come la Russia, sembrano non accettare più lo status quo. Ne discende che l'Artico acquisisca un ruolo centrale nel teatro mondiale di una nuova lotta di conquista e spartizione del mare e di un confronto per il controllo di un oceano ormai di rilevanza planetaria.

Prima di indagare il regime giuridico dell'Artico, occorre comprendere esattamente cosa si intenda per regione artica.

Al giorno d'oggi, in effetti, la dottrina fatica a trovare una definizione univoca. Quindi, prescindendo dai vari criteri funzionali di volta in volta adottati a seconda dell'analisi da condurre, in questa sede si userà un criterio meramente geografico.

L'Artico comprende l'insieme di terre e acque, ghiacciate e non, che circondano il Polo Nord. In particolare, si tratta della regione a nord del Circolo polare artico che si estende su un sesto della massa terrestre e con 30 milioni di chilometri quadrati. Essa è abitata da circa 4 milioni di persone: Inuit, Yupik, Aleuti, Jakuti, Komi, Nency, Tungusi e Sami.

Oltre agli abitanti autoctoni, vi sono altri 8 attori statali nella regione.

In primis, vi sono gli Stati che si affacciano sul Mar Glaciale Artico: la Norvegia, la Federazione Russa, gli Stati Uniti (l'Alaska), il Canada, la Danimarca (precisamente la Groenlandia) e, infine, gli Stati non costieri cioè Svezia, Finlandia e Islanda. Inoltre, tale regione è formata in gran parte dal Mar Glaciale Artico che ne occupa la parte centrale. Esso è collegato all'Oceano Pacifico tramite lo Stretto di Bering mentre meno visibile è il collegamento con l'Oceano Atlantico perché determinato da una serie di catene montuose sottomarine che si estendono dalla Scozia alla Groenlandia e da qui all'isola di Baffin.

Per quanto il contesto geopolitico odierno sembra mettere in discussione la sovranità territoriale nella regione Artica, in realtà, le delimitazioni territoriali nell'area ivi menzionata **sono sostanzialmente risolte, eccetto alcuni casi minoris generis.**

Quindi, non si può affermare che le relazioni artiche si svolgano in un contesto di vuoto giuridico. **Invece, si può affermare che non esista un regime giuridico ad hoc dell'Artico sul modello Antartico** ma, comunque, essendo una regione di mare circondata da Stati, si applica il diritto del mare, anche con i suoi principi di natura consuetudinaria; non bisogna dimenticare un rilevante numero di accordi bilaterali e multilaterali su specifiche tematiche.

Inoltre, specie nel diritto internazionale, occorre tener presente le norme a carattere meta-giuridico poste in atto dagli Stati e dalle organizzazioni intergovernative che partecipano alla gestione dell'Artico attraverso l'elaborazione di strumenti cosiddetti di soft law. Al riguardo bisogna citare l'iniziativa di Murmansk, volta a tutelare le popolazioni autoctone per il tramite del processo di Rovaniemi. Si tratta delle prime iniziative di cooperazione artica in tema ambientale che hanno portato, nel 1996, all'istituzione del **Consiglio Artico**: un foro intergovernativo **di cui fanno parte Canada,**

Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Federazione Russa, Svezia e Stati Uniti.

Nonostante l'auspicio della cooperazione, ad oggi, l'unico testo normativo convenzionale che ha un ruolo decisivo nell'area riposa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (**Convenzione di Montego Bay**): un trattato con cui gli Stati costieri hanno esteso notevolmente la propria giurisdizione sugli spazi marini adiacenti alle proprie coste. **Una corsa alla territorializzazione** dovuta alle ricchezze del Mar Glaciale Artico.

In effetti, considerando che tutti gli Stati artici, eccetto gli Stati Uniti, hanno ratificato la Convenzione, essi ne hanno tratto vantaggio per stabilire il tracciato della linea di base del mare territoriale. Ciò opera per dividere le acque interne dal mare territoriale e, di conseguenza, consente di sfruttare le risorse nella piattaforma continentale. Inoltre, la Convenzione permette di dichiarare, partendo dalla linea di base, una zona economica esclusiva (ZEE) di 200 miglia per sfruttare le risorse ivi presenti. E, ancora, gli Stati artici firmatari si sono avvalsi della facoltà di estendere la propria piattaforma continentale da 200 a 350 miglia dalla linea di base, presentando regolare domanda dinanzi alla Commissione sui limiti della piattaforma territoriale.

Ciò premesso, si comprende perché **Montego Bay** se da un lato sistematizzi il regime giuridico del Mar Glaciale Artico, dall'altro ne acuisca alcuni problemi:

Non vi è accordo riguardo la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati Uniti e Canada nel Mare di Beaufort, né sui confini marini tra Canada e Danimarca nello stretto di Nares e né tantomeno sulla definizione del margine esterno della piattaforma continentale degli Stati costieri artici.

Tuttavia, non esistono controversie internazionali al riguardo anche a causa della Dichiarazione di Ilulissat del 2008. Con quest'ultima, infatti, i 5 Stati permanenti del Consiglio Artico hanno dichiarato di voler limitare al massimo i conflitti, di voler cooperare ai fini di un coordinamento in materia ambientale ed energetico partendo proprio dal diritto del mare.

Sebbene figuri un richiamo espresso al diritto del mare come unico regime globale applicabile all'Artico, esso non è sufficiente in virtù del fatto che gli Stati Uniti non hanno ratificato la Convenzione. Si è già scritto quanto **Montego Bay** sia importante ai fini della gestione politica della regione ma occorre citare anche altri trattati multilaterali applicabili all'Artico:

la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da immersione di rifiuti e altri materiali del 1972 (Convenzione di Londra);

la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare del 1974 (SOLAS);

la Convenzione MARPOL sulla prevenzione dell'inquinamento da navi;

...ancora, sono da annoverare gli accordi bilaterali in specifiche materie. Inoltre, non bisogna dimenticare una serie di strumenti tecnici non vincolanti approvati dall'International Maritime Organization (IMO) tra cui linee guide per le navi che operano nell'Artico, regole in materia ambientale come la Strategia per la protezione dell'ambiente artico, successivamente adottata dal Consiglio Artico.

Al contrario, il principale problema dell'Artico è la questione dell'irradiazione della sovranità sulle acque da parte dello Stato costiero, in considerazione del fatto che la maggior parte degli Stati della regione si affaccia direttamente sul Mar Glaciale Artico. Quindi, il regime

giuridico dell'Artico attiene principalmente alla ricostruzione dei diritti e dei poteri che gli Stati costieri possono esercitare sulle acque adiacenti alle proprie coste. L'effettiva base giuridica dell'irradiazione della sovranità territoriale sul mare non va letta nell'occupazione effettiva di spazi marini o di un effettivo potere di imperio su di essi, quanto piuttosto si iscrive nella sovranità territoriale spettante allo Stato marittimo in senso stretto.

Per cui, secondo tale prassi, l'irradiazione del potere di imperio di uno Stato, si identifica nell'estensione naturale dello svolgimento delle attività dello Stato sul mare ed in relazione alle esigenze di difesa dell'azione di governo, conformemente alla natura dello spazio marino e alla situazione di continuità del mare territoriale rispetto alla terraferma. Ne discende, allora, che il potere di imperio si identifica nella naturale estensione dello svolgimento in mare delle attività di governo, o meglio sovranità, messe in atto dallo Stato costiero.

Quest'impostazione, anche nei riguardi della regione artica, **sembra fondarsi sulla Convenzione di Montego Bay.** Tuttavia, prima di analizzare il regime giuridico dell'Artico, occorre precisare alcune questioni riguardanti la sovranità sulla terra. Si tratta di precisazioni fondamentali ai fini di una migliore comprensione sulle dinamiche di acquisto della sovranità territoriale nel Mar Glaciale Artico, indipendentemente dal requisito dell'effettività. Alla luce di quanto scritto, si dimostra come le relazioni artiche non avvengano, come sostenuto da una parte della dottrina, in un vuoto giuridico, ma in un complesso quadro convenzionale e regolamentare, sia di hard che di soft law, a partire comunque dalle norme del diritto del mare applicabili all'area geografica in questione.

Nonostante le Nazioni Unite e la diplomazia multi bilaterale siano i fora principali per la discussione delle

controversie territoriali e marittime, negli ultimi anni il **Consiglio Artico**, di cui si è accennato precedentemente, ha visto crescere e mutare il proprio ruolo, trasformandosi in un organismo in cui affrontare tematiche di comune interesse e provare ad elaborare strategie concertate per la *governance* della regione. **Nato nel 1996 nel solco della Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS, conosciuta anche come Iniziativa Finlandese) e della Dichiarazione di Ottawa**, il Consiglio aveva inizialmente lo scopo di promuovere riunioni cicliche tra i rappresentanti dei Paesi Artici per migliorare e coordinare le politiche in materia di protezione ambientale e tutela della biodiversità. Tuttavia, l'oggetto di discussione del forum si è esteso finanche includendo settori a rilevanza politica: il riconoscimento dei reciproci interessi marittimi e la difesa dei diritti dei popoli artici.

Le regioni polari vanno considerate, secondo la dottrina, soggette alla sovranità di nessuno Stato.

In particolare, per l'Antartico si parla di territorio "internazionalizzato", intendendo così un complesso di norme che ne disciplina l'utilizzazione. **Infatti, il Trattato di Washington, sottoscritto il 01/12/1959**, congela le pretese territoriali, e le opposizioni alle stesse, consentendo al sistema internazionale di funzionare. Al riguardo, **alcuni articoli del Trattato** sanciscono delle caratteristiche fondamentali: interdizione di ogni attività militare; la libertà di ricerca scientifica e la cooperazione in questo settore. **Inoltre, il Trattato** distingue due categorie di Stati contraenti: gli Stati consultivi, ossia i firmatari originari e coloro che dimostrino il proprio interesse per l'Antartide conducendo attività di ricerca scientifica, che godono del diritto di decidere, all'unanimità ma con effetti vincolanti, sulle questioni rientranti nel dominio del Trattato e gli Stati non consultivi. Ciò detto, è bene precisare che il Trattato vincola solo i contraenti: quindi, per gli Stati terzi vige il regime di libertà. Tuttavia, in considerazione di alcune

risoluzioni ONU prese a maggioranza²⁰ che considerano le risorse antartiche come “patrimonio comune dell’umanità” e, soprattutto, in virtù del Protocollo di Madrid del 1991 (che sostituisce la Convenzione di Wellington del 1988 non entrata in vigore) ed entrato in vigore nel 1998, vieta lo sfruttamento delle risorse minerarie della regione per 50 anni e sottopone ogni attività ad una valutazione di impatto ambientale. Certo, non sono mancate le rivendicazioni territoriali sulle regioni polari ma, come si è visto, in Antartide esse sono considerate infondate dal Trattato mentre qualche profilo problematico si riscontra ancora nel Mar Glaciale Artico. Ciò che preme sottolineare in questa sede sono le teorie su cui si fondino tali pretese.

Nel XIX secolo, alcuni Stati hanno fatto appello alla “teoria della contiguità” o “della prossimità geografica” per trovare una base giuridica ai fini della legittimazione di sovranità. Essa si applicherebbe nel momento in cui uno Stato considera un territorio non sottoposto ad effettiva occupazione come un “unicum” contiguo dal punto di vista geografico in territori così ostili alla vita umana. Invece, la tendenza degli Stati artici a rivendicare i territori che si estendono al di là del Circolo Polare Artico è denominata “teoria dei settori”. Assecondando tale visione, gli Stati dovrebbero considerare sotto la propria potestà di imperio tutti gli spazi, terrestri e marittimi, “inclusi in un triangolo avente il vertice nel Polo Nord e la sua base in una linea che congiunge i punti estremi delle coste proprie di ciascuno Stato”. Inoltre, proprio con il riguardo all’Artico, tale teoria era alla base delle rivendicazioni sovrane anche sui ghiacciai, sul mare e sullo spazio sovrastante, nonché l’alto mare.

Nonostante le dichiarazioni in passato di alcuni Stati, specie dell’allora Unione Sovietica, la contestazione degli altri Stati Artici, specie Canada, Stati Uniti, Danimarca e Norvegia, ha reso invalide tali teorie. Tuttavia, le pretese

di sovranità sui territori polari sono sempre state respinte dalla maggioranza degli Stati. La dottrina le considera come infondate e non sorrette dalla effettiva occupazione. In particolare, il Canada e la Federazione Russa hanno avuto un certo protagonismo.

Già nel XX secolo hanno elaborato una dottrina secondo la quale il loro paese godeva di una forma teorica di sovranità che si estendeva sul territorio fino al Polo Nord, considerando quest'ultima come "terra nullius". **Quest'affermazione si fonda** sulla già richiamata teoria dei settori, che, sebbene formalmente abbandonata, permane nella visione dell'azione politica dei due Stati. Come si ricordi, la teoria dei settori prevedeva l'estensione dei confini marittimi lungo le dorsali delle latitudini fino al Polo Nord. Anche gli Stati Uniti e la Danimarca hanno usato la teoria dei settori per far avanzare le loro rivendicazioni sovrane. Tuttavia, la contestazione eccepita da altri attori internazionali ha fatto cadere in desuetudine tale prassi.

Nonostante ciò, attualmente è interessante notare come il Canada consideri varie ondulazioni dell'Oceano Artico a nord del territorio canadese come di sua sovranità: **sono le mappe prodotte dal Natural Resources Canada**, sebbene il Dipartimento degli Affari Esteri non citi più il principio settoriale. Ai fini delle delimitazioni territoriali circa le acque artiche, è importante sottolineare come il riferimento al diritto del mare nella Dichiarazione di Ilulissat sgombrasse il campo sia dall'idea di internazionalizzare l'Artico sia che in quest'ultimo le relazioni tra Stati si svolgessero in vuoto giuridico. I contraenti, in quanto Stati costieri che godono di diritti e responsabilità sovrani e impegnati a seguire rigorosamente le procedure che delimitano le piattaforme continentali esterne, rivendicano la piena giurisdizione sulle acque territoriali, ivi inclusi i diritti sovrani sulle zone economiche esclusive e sulle piattaforme continentali esterne. Tuttavia, tra i contraenti permangono i disaccordi relativi allo status

internazionale dei due passaggi artici: il Passaggio a nord-ovest e la rotta del Mare del Nord.

Sebbene essi abbiano avuto modo di ribadire che la delimitazione dei confini marittimi si risolverà in maniera pacifica, **la questione della sovranità sulle acque dell'Oceano Artico è centrale perché con essa si fa riferimento all'alto mare, al fondale marino ed al sottosuolo oltre la giurisdizione nazionale.**

In alto mare, tutti gli stati hanno la libertà di pescare soggetti al diritto internazionale e godono di altre libertà, inclusa la navigazione. Ai fini di una maggiore chiarezza, è bene precisare cosa si intende per “diritto del mare”. Il riferimento generale riportato dalla Dichiarazione sembra corrispondere alla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Di conseguenza, dalla prassi degli Stati costieri dell'area, si potrebbe evincere che **Montego Bay** sia lo strumento giuridico generalmente applicabile nell'Artico. Eppure, non bisogna dimenticare l'assenza di specifici riferimenti all'Artico nelle dichiarazioni che hanno accompagnato l'adesione degli Stati artici alla suddetta Convenzione.

Approfondendo l'analisi sugli strumenti giuridici, si può affermare che il regime giuridico dell'Artico si identifichi non solo con il diritto del mare richiamato dalla Dichiarazione di Ilulissat ma con quello complessivamente considerato, cioè in combinato disposto con norme di portata particolare contenute in accordi multi-bilaterali.

In effetti, non tutte le disposizioni contenute nella Convenzione di **Montego Bay** sono di natura consuetudinaria e inoltre, non bisogna dimenticare come il generico riferimento al “diritto del mare”, e non ai diritti e obblighi della Convenzione di **Montego Bay**, sia da attribuire alla mancata ratifica statunitense della stessa. Senza dubbio, si tratta di un profilo problematico da un punto di vista interpretativo. Una parte della

dottrina considera indispensabile la ratifica di Washington per operare su un piano di parità con gli Stati della regione, riguardo le summenzionate materie oggetto di controversia e regolamentazione.

Secondo alcuni, invece, la ratifica sarebbe inutile poiché gli Stati Uniti hanno acconsentito alla formazione della maggior parte del contenuto della Convenzione di Montego Bay. Sebbene si tratti di una discussione aperta, si può pacificamente sostenere come sia preferibile adottare una posizione che muova da un'interpretazione letterale del testo della Dichiarazione di Ilulissat quando essa richiama "il diritto del mare vigente". Un passaggio che nulla aggiunge in capo agli Stati Uniti rispetto ai diritti ed obblighi previsti dal diritto del mare generale o dalle disposizioni convenzionali di cui sono parte.

In conclusione, per quanto attiene all'irradiazione della sovranità territoriale degli Stati costieri nel Mar Glaciale Artico è pacifico sostenere come qualsiasi controversia nell'ambito della sovranità vada risolta alla luce del diritto del mare secondo la Convenzione di **Montego Bay già richiamata.**

Tutto ciò premesso, è evidente che la *governance* di cui si parla non sia coerente e sistematica: essa risente degli interessi particolaristici degli Stati artici, specie quelli costieri.

Quindi, spesso per trattare le tematiche artiche si è oscillato tra *hard* e *soft law* e anche la dottrina si è interrogata per capire quale possa essere il futuro dell'Artico da un punto di vista del diritto internazionale. In effetti, essa è divisa tra i fautori di un regime giuridico ad *hoc*, sulla falsariga dell'Antartide, chi propende per un consolidamento degli strumenti vincolanti già esistenti con la creazione di altre norme vincolanti o, infine, chi predilige l'elaborazione di strumenti non vincolanti legati ad un rafforzamento dell'architettura istituzionale esistente, ossia il Consiglio Artico. Nello specifico, i

fattori di una soluzione convenzionale ad *hoc* per l'Artico **pongono l'accento sulla necessità di regolamentare la crescente attività commerciale mediante strumenti giuridici vincolanti per tutelare il delicato ecosistema della regione.**

Si tratterebbe di elaborare un trattato che regoli gli interessi degli Stati artici, della Comunità Internazionale, della preservazione della regione stessa nonché delle popolazioni autoctone. Effettivamente, uno strumento convenzionale sarebbe in grado di porre in essere obblighi cogenti direttamente in capo ai contraenti con la fissazione di obiettivi, strumenti e programmi vincolanti.

(rivistadidiritto.it)

Appendice 1:

LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNIUTE SUI DIRITTI DEL MARE

Riportiamo (parte) del testo circa l'accordo sottoscritto il 10 dicembre 1982 **Montego Bay**, in Giamaica da 155 Stati.

PARTE I

Introduzione

Articolo 1

Uso dei termini e ambito d'applicazione

1. Ai fini della presente Convenzione:

1) Per 'Area' s'intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;

2) per 'Autorità' s'intende l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini;

3) per 'attività nell'Area' s'intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area;

4) per 'inquinamento dell'ambiente marino' s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la

pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;

5) a) Per 'immissione' si intende:

i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

b) il termine 'immissione' non include:

i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;

ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.

2. 1) Per 'Stati contraenti' si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione è in vigore.

2) La presente Convenzione si applica, *mutatis mutandis*, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno

pertinenti, ed entro questi limiti la definizione ‘Stati contraenti’ si riferisce a questi soggetti.

PARTE VI

Piattaforma continentale

Articolo 76

Definizione della piattaforma continentale

1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all’orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore.

2. La piattaforma continentale di uno Stato costiero non si estende al di là dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6.

3. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della piattaforma, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali oceaniche né il loro sottosuolo.

4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l’orlo esterno del margine continentale ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, mediante: i) una linea tracciata conformemente al numero

7 in riferimento ai punti fissi più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% della distanza più breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale; oppure ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi situati a non più di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale. b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata continentale coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata.

5. I punti fissi che definiscono la linea che indica il limite esterno della piattaforma continentale sul fondo marino, tracciata conformemente al numero 4, a), i) e ii), vengono fissati a una distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, oppure a una distanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri, che è la linea che collega i punti dove la profondità delle acque è pari a 2.500 metri.

6. Nonostante le disposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine il limite esterno della piattaforma continentale non supera la distanza di 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del margine continentale, quali tavolati, rialzi, duomi, banchi o speroni.

7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando tale piattaforma si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per mezzo di linee diritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine.

8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, istituita

conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti.

9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che descrivono in modo definitivo il limite esterno della sua piattaforma continentale. Il Segretario Generale dà adeguata pubblicità a tali documenti.

10. Le disposizioni del presente articolo sono senza pregiudizio per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti.

Articolo 77

Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale

1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.

2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.

3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

4. Le risorse naturali indicate nella presente Parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo.

Articolo 78

Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati

1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.

2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.

PARTE XI

L'Area

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 133

Uso dei termini

Ai fini della presente Parte:

a) per ‘risorse’ si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell’Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i noduli polimetallici;

b) le risorse, una volta estratte dall’Area, sono denominate ‘minerali’.

Articolo 134

Ambito di applicazione della presente

Parte 1. La presente Parte si applica all’Area.

2. Le attività condotte nell’Area sono regolate dalle disposizioni della presente parte.

3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, così come la pubblicità da dare loro sono regolati dalla Parte VI.

4. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validità degli accordi relativi alla delimitazione tra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.

Articolo 135

Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti

Né la presente Parte né i diritti accordati od esercitati in virtù di essa incidono sul regime giuridico delle acque sovrastanti l’Area o sul regime dello spazio aereo situato sopra quelle acque.

Sezione 2

Principi riguardanti l'Area

Articolo 136

Patrimonio comune dell'umanità

L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità.

Articolo 137

Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse

1. Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti sovrani, né alcun atto di appropriazione.

2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità, per conto della quale agisce l'Autorità. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità.

3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica può rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti.

Articolo 138

Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area

La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.

Articolo 139

Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni

1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attività nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attività sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalità. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attività condotte da tali organizzazioni nell'Area.

2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilità; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non è comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dell'articolo 153,

2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III.

3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.

Articolo 140

Beneficio dell'umanità

1. Le attività nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale.

2. L'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attività nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).

Articolo 141

Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici

L'Area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.

Articolo 142

Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri

1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, le attività nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di là della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti.

2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attività nell'Area possano comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, è richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato.

3. Né questa Parte né i diritti accordati o esercitati in virtù di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attività nell'Area.

Articolo 143

Ricerca scientifica marina

1. La ricerca scientifica marina nell'Area è condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII.

2. L'Autorità può effettuare attività di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e può stipulare contratti a tale scopo. L'Autorità promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche

scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili.

3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area:

a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorità;

b) assicurando che, per tramite dell'Autorità o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di:

i) rinforzare il loro potenziale di ricerca;

ii) formare il loro personale e quello dell'Autorità alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca;

iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area;

c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorità o altri canali internazionali, quando necessario.

Appendice 2:

Conferenza sull'Oceano Artico

Ilulissat, Groenlandia 27-29 maggio 2008

Su invito del ministro degli affari esteri danese e del Premier della Groenlandia, rappresentanti dei cinque Stati costieri al confine con l'Artic Ocean - Canada, Danimarca, Norvegia, Federazione Russa e Stati Uniti d'America - Incontro a livello politico il 28 maggio 2008 a Ilulissat, Groenlandia, per discutere nuove disposizioni.

Hanno adottato la seguente dichiarazione:

L'Oceano Artico si trova sulla soglia di cambiamenti significativi. I cambiamenti climatici e lo scioglimento del ghiaccio hanno un potenziale impatto sui soggetti vulnerabili d'interi ecosistemi, mezzi di sussistenza degli abitanti locali e delle comunità indigene, e il potenziale sfruttamento delle risorse naturali. In virtù della loro sovranità, diritti sovrani e giurisdizione in generale aree dell'Oceano Artico in cui i cinque stati costieri si trovano in una posizione unica per affrontare queste possibilità e sfide.

A questo proposito, ricordiamo che un vasto quadro giuridico internazionale si applica all'Oceano Artico come disposto tra i nostri rappresentanti alla riunione di Oslo del 15 e 16 Ottobre 2007 a livello di alti funzionari. In particolare, la legge del mare il quale rivendica importanti diritti e doveri in merito alla delimitazione dei limiti esterni della piattaforma continentale, protezione dell'ambiente marino, comprese le aree coperte di ghiaccio, la libertà di navigazione, la scienza marina ricerca e altri usi del mare.

Rimaniamo impegnati in questo quadro legale e al regolare regolamento di eventuali pretese sovrapposte. Questo 'frame work' fornisce una solida base per una gestione responsabile menzionata da parte dei cinque Stati costieri e di altri utenti di questo oceano attraverso attuazione e applicazione delle disposizioni pertinenti.

Pertanto non c'è bisogno di sviluppare un nuovo regime giuridico internazionale globale per governare l'Oceano Artico. Ci terremo aggiornati sugli sviluppi nell'Oceano Artico e continuare ad attuare le misure appropriate. L'Oceano Artico è un ecosistema unico, nel quale i cinque stati costieri debbono avere un ruolo di amministratore nella protezione. L'esperienza ha dimostrato come le catastrofi e conseguente inquinamento dell'ambiente marino possono causare disturbo irreversibile dell'equilibrio ecologico e grave danno al sostentamento degli abitanti locali e comunità indigene.

Faremo dei passi in conformità con il diritto internazionale sia a livello nazionale che in cooperazione tra i cinque stati e le altre parti interessate per garantire la protezione e conservazione del fragile ambiente marino dell'Oceano Artico. A questo proposito intendiamo lavorare insieme anche attraverso l'Internazionale marittima per rafforzare le misure esistenti e svilupparne di nuove, misure per migliorare la sicurezza della navigazione marittima e prevenire o ridurre il rischio di inquinamento provocato dalle navi nell'Oceano Artico.

Il maggiore uso delle acque artiche per turismo, spedizioni, ricerca e lo sviluppo delle risorse aumenta anche il rischio di incidenti e quindi la necessità di rafforzare ulteriormente le capacità di ricerca e salvataggio intorno all'Oceano Artico per garantire una risposta adeguata dagli Stati a qualsiasi incidente.

La cooperazione, compresa la condivisione di informazioni, è un prerequisito per affrontare queste sfide. Lavoreremo per promuovere la sicurezza di vita in mare nell'Oceano Artico, anche attraverso le risorse bilaterali e multilaterali tra stati rilevanti. I cinque stati costieri attualmente collaborano strettamente nell'Oceano Artico tra di loro e con altre parti interessate. Questa cooperazione include la raccolta di dati scientifici riguardanti la piattaforma continentale, la protezione dell'ambiente marino e altre ricerche scientifiche. Lavoreremo per rafforzare questa cooperazione, che si basa sulla fiducia reciproca e la parità, tra l'altro, attraverso uno scambio tempestivo di dati e analisi.

Il Consiglio artico e altri consessi internazionali, compresi il Consiglio euro-artico ha già preso importanti provvedimenti su questioni specifiche, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, la ricerca e il salvataggio, l'ambiente e relativo monitoraggio razionale e risposta alle catastrofi e cooperazione scientifica, che sono rilevanti anche per l'Oceano Artico. I cinque stati costieri dell'Oceano Artico continuerà a contribuire attivamente al lavoro del Consiglio Artico e altre sedi internazionali pertinenti.

Ilulissat,

28 maggio 2008

Appendice 3:

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla governance artica:

Il Parlamento europeo,

– visto l'Anno polare internazionale (marzo 2007 - marzo 2009),

– vista l'ottava Conferenza dei parlamentari della regione artica, svoltasi a Fairbanks, in Alaska, dal 12 al 14 agosto 2008,

– vista la Comunicazione della Commissione su una strategia per l'Artico, attesa per l'autunno 2008,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla dimensione settentrionale del 16 gennaio 2003 (1), del 17 novembre 2003 (2), del 16 novembre 2005 (3) e del 16 novembre 2006(4),

– viste le conclusioni della relazione di valutazione dell'impatto climatico nella regione artica del 2005,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il 10 ottobre 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata "Una politica marittima integrata per l'Unione europea", nota come "Libro blu" (COM (2007) 0575),

B. considerando che il 14 marzo 2008 l'Alto rappresentante e la Commissione europea hanno adottato un documento strategico destinato al Consiglio

europeo e intitolato “Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale”,

C. considerando che l'importanza geopolitica e strategica della regione artica sta crescendo, come indicato dal fatto che, nell'agosto 2007, sul fondo marino del Polo Nord è stata piantata una bandiera russa,

D. vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che non è stata ancora ratificata dal Senato degli Stati Uniti, e che non è stata formulata con specifico riferimento alle attuali circostanze di cambiamento climatico e le conseguenze eccezionali di scioglimento dei ghiacci nel Mar Artico,

E. considerando che la recente conferenza dei parlamentari artici ha riunito rappresentanti eletti del Parlamento europeo, di Canada, Danimarca, Groenlandia, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Russia e Stati Uniti al fine di discutere di questioni attinenti alla sicurezza marittima, all'assistenza sanitaria, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile,

F. considerando che, attualmente, la regione artica non è disciplinata da norme e regolamenti multilaterali formulati ad *hoc*, poiché non si è mai pensato che potesse divenire una via navigabile o un'area sfruttabile commercialmente,

G. considerando che negli ultimi anni il traffico marittimo nelle acque dell'Artico è cresciuto in maniera esponenziale, a causa del maggior interesse per le trivellazioni offshore e del transito sempre più frequente di navi da crociera, nonché date le prospettive offerte dal "Passaggio a Nord-Ovest",

H. considerando che nella regione artica potrebbe trovarsi circa il 20% dei giacimenti mondiali di petrolio e gas non ancora scoperti,

I. considerando che nel maggio 2008 i paesi del gruppo 'A5' (Danimarca, Canada, Norvegia, Russia e Stati Uniti) hanno adottato la dichiarazione di Ilulissat,

J. considerando che la Commissione ha partecipato a pieno titolo alla conferenza 'The Arctic: Our Common Concern', organizzata dal Consiglio nordico dei ministri il 9 e 10 settembre 2008 a Ilulissat (Groenlandia), e sottolineando le conclusioni della presidenza in merito a tale conferenza,

K. considerando che la suddetta conferenza sull'Artico ha concentrato la propria attenzione anche sul cambiamento climatico nella regione, sui suoi effetti sulle popolazioni indigene e sul possibile adattamento alle nuove circostanze,

L. considerando che il tasso di riscaldamento globale nella regione artica è molto più elevato che nelle altre parti del pianeta, con un aumento di 2°C negli ultimi 100 anni rispetto a un aumento medio di 0,6°C nel resto del mondo,

M. considerando che il mutamento delle condizioni climatiche nell'Artico ha già assunto dimensioni tali che gli inuit, ad esempio, non possono più praticare la caccia nel modo tradizionale, in quanto il ghiaccio è troppo sottile per reggere il peso delle loro slitte, mentre buona parte degli habitat naturali di animali selvatici come orsi polari, trichechi e volpi rischia di scomparire,

N. considerando che l'Unione europea annovera tra i suoi Stati membri tre nazioni artiche e che fra i paesi vicini con cui l'Unione europea intrattiene relazioni strette e che partecipano al mercato interno attraverso l'accordo SEE vi sono altre due nazioni artiche, il che significa che l'Unione europea e i paesi ad essa associati rappresentano numericamente più della metà dei membri del Consiglio artico,

1. si dichiara profondamente preoccupato per gli effetti del cambiamento climatico sulla sostenibilità della vita delle popolazioni indigene della regione, sia in termini di quadro ambientale generale (fusione della calotta di ghiaccio e del permafrost, innalzamento del livello dei mari e inondazioni) che di habitat naturali (il restringimento della calotta polare causa problemi per quanto riguarda le abitudini alimentari dell'orso polare), e sottolinea che qualsiasi decisione internazionale attinente a tali problematiche deve tener conto di tutte le popolazioni e nazioni dell'Artico e coinvolgerle pienamente;

2. ricorda che, nel XX secolo, le temperature registrate nell'aria nella regione artica sono aumentate di circa 5°C e che tale aumento è dieci volte più rapido di quello osservato per quanto riguarda la temperatura media globale alla superficie; sottolinea che per i prossimi cento anni si prevede nell'Artico un ulteriore aumento delle temperature, compreso tra 4 e 7°C; ritiene pertanto che la fase della riflessione sia terminata e che sia giunto il momento di agire;

3. sottolinea che le specie e le società artiche hanno sviluppato meccanismi di adattamento alle aspre condizioni delle regioni polari che sono estremamente specifici, il che le rende particolarmente vulnerabili a drastici mutamenti di tali condizioni; è estremamente preoccupato per trichechi, orsi polari, foche e altri animali marini, che dipendono dalla banchisa per riposarsi, nutrirsi, cacciare e riprodursi e che sono particolarmente minacciati dal cambiamento climatico;

4. plaude alla dichiarazione conclusiva adottata il 14 agosto 2008 a Fairbanks dall'ottava Conferenza dei parlamentari della regione artica;

5. valuta positivamente il fatto che il Grande Nord faccia parte della politica dell'Unione europea sulla Dimensione settentrionale, ma è convinto che occorra

accrescere ulteriormente la consapevolezza dell'importanza dell'Artico in un contesto globale, attraverso una politica specifica dell'Unione europea per la regione artica;

6. richiama l'attenzione, a questo proposito, sull'importanza della regione artica per il clima mondiale ed auspica che il sostegno accordato attualmente alle attività di ricerca nella regione prosegua anche dopo la conclusione dell'Anno polare internazionale;

7. attende con grande interesse l'imminente comunicazione della Commissione su una strategia per l'Artico ed auspica che essa ponga le basi di una valida politica artica in seno all'Unione europea; invita la Commissione ad affrontare nella sua comunicazione quanto meno gli aspetti seguenti:

la situazione attuale per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'adeguamento a tale cambiamento nella regione; opzioni politiche che rispettino le popolazioni autoctone e le loro fonti di sostentamento;

la necessità di cooperare con i nostri vicini nell'Artico su questioni transfrontaliere, in particolare quella della sicurezza marittima;

opzioni per una futura struttura politica o giuridica transfrontaliera in grado di garantire la protezione dell'ambiente e lo sviluppo ordinato e sostenibile della regione, ovvero di mediare in caso di contrasti politici sulle risorse e le vie navigabili nel Grande Nord;

8. invita la Commissione a inserire nel suo ordine del giorno la politica dell'energia e della sicurezza nella regione artica e a proporre, segnatamente nella comunicazione prevista sulla regione, i necessari temi e procedure di cooperazione comuni tra l'Unione europea e gli Stati artici nei settori del cambiamento climatico,

dello sviluppo sostenibile, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della sicurezza marittima;

9. richiama l'attenzione sul fatto che la regione artica, dati il suo impatto sul clima mondiale e il suo particolare ambiente naturale, merita di essere oggetto di una considerazione particolare in sede di definizione della posizione dell'Unione europea in vista della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico COP 15, in programma nel 2009 a Copenaghen;

10. ritiene che il traffico marittimo nella regione (tanto quello turistico quanto quello legato alle trivellazioni offshore) sia ben lungi dall'essere disciplinato da norme minime internazionali in materia di sicurezza come quelle vigenti in altre acque internazionali, sia sotto il profilo della protezione della vita umana sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente, e sollecita la Commissione ad adoperarsi affinché i regolamenti dell'Organizzazione marittima internazionale siano opportunamente modificati non appena possibile;

11. pone l'accento sugli aspetti esterni della politica energetica e sul ruolo dell'Artico nella definizione della politica energetica europea, come proposto dal Consiglio europeo del marzo 2007;

12. appoggia l'impegno del Consiglio artico affinché l'Artico resti una regione con scarse tensioni aperta alla cooperazione scientifica internazionale, onde poterne sviluppare appieno il potenziale in quanto futuro fornitore di energia in un contesto ambientale sostenibile;

13. prende atto con particolare preoccupazione dell'attuale caccia alle risorse naturali dell'Artico, che può comportare minacce per la sicurezza dell'Unione europea e una instabilità internazionale generalizzata;

14. esorta la Commissione a svolgere un ruolo proattivo nella regione artica, assumendo quanto meno, come primo passo, lo status di 'osservatore' in seno al Consiglio artico, e ritiene che la Commissione dovrebbe creare un ufficio specifico competente per l'Artico;

15. suggerisce alla Commissione di adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali volti all'adozione di un trattato internazionale per la protezione dell'Artico, ispirandosi al trattato per l'Antartico integrato dal protocollo di Madrid firmato nel 1991, rispettando tuttavia la differenza fondamentale rappresentata dalla natura popolata dell'Artico e i conseguenti diritti e bisogni dei popoli e delle nazioni della regione artica; ritiene, tuttavia, che un tale trattato potrebbe, in un primo tempo, riguardare almeno la zona non popolata e non rivendicata al centro del Mar Glaciale Artico;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, della Norvegia, dell'Islanda, della Russia, del Canada e degli Stati Uniti d'America, nonché agli attori della cooperazione regionale.

(1) *GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 283.*

(2) *GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 411.*

(3) *GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 73.*

(4) *GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 258.*

PER QUANTO LETTO E PRENDENDO ATTO:

relativi Commenti senza Commenti:

Dal 1979 a oggi, l'estensione annuale minima dei ghiacci artici si è ridotta di 900 mila chilometri quadrati: una perdita che, se da un lato dà la misura della catastrofe ambientale innescata dal *global warming*, dall'altro ha aperto possibilità economiche e di ricerca inaspettate attorno al Polo Nord.

Lo racconta un articolo sul *New Scientist*, che traccia una mappa dei nuovi traffici commerciali e dell'inedita geologia svelati dalla fusione di ghiacci e del permafrost, elencando i punti di interesse attorno ai quali si gioca la partita geopolitica di molte potenze.

MINERALI (E CONQUISTA TERRITORIALE):

La fusione dei ghiacci significa anche un più facile accesso alle riserve minerarie offerte dalla regione artica. Qui si trovano la miniera di carbone più settentrionale della Terra – nell'isola di *Spitsbergen*, nell'arcipelago delle *Svalbard* - ma anche depositi di terra e di mare di *palladio*, *nicel*, *fosfato*, *bauxite* e *terre rare*.

Come scrive Frank Swain, il 90% dei depositi di nichel e cobalto, il 60% di quelli di rame e il 96% di quelli di platino della Russia si trovano nel Circolo Polare Artico.

La Cina ha messo gli occhi sulle miniere di zinco e sulle terre rare della Groenlandia: l'estrazione, in queste condizioni climatiche, è difficile, ma spesso dietro a queste manovre c'è la volontà di posizionarsi politicamente in un territorio che si profila come molto redditizio.

NUOVE ROTTE COMMERCIALI:

Gli esploratori del passato sognavano un passaggio che permettesse di passare dall'Atlantico al Pacifico senza circumnavigare l'Africa o le Americhe, o che collegasse la Cina all'Europa senza dover transitare dal Canale di Suez. Il sogno, o incubo, per i glaciologi, si è avverato nel 2013, in anticipo di 40 anni rispetto alle previsioni climatiche, quando il primo carico commerciale (di carbone: un combustibile fossile, ironia della sorte) fu portato dal Canada alla Finlandia attraverso un *Passaggio a Nord-Ovest* libero dai ghiacci. Nello stesso anno, una nave commerciale cinese raggiunse l'Olanda attraversando l'Oceano Artico (Passaggio a Nord-Est).

Queste rotte che potrebbero dare una spinta al commercio navale solleticano diversi interessi economici. Canada, Danimarca e Russia sostengono i tratti delle loro acque territoriali: rivendicandone la sovranità legittimerebbero la riscossione di pedaggi. Altri profitti deriverebbero dalla costruzione di infrastrutture o rompighiaccio che offrano assistenza alle navi in questi pericolosi tratti di mare. Le rivendicazioni territoriali si spingono a ipotizzare che questa regione vada spartita seguendo i limiti delle piattaforme continentali sottomarine (le parti sommerse dei continenti) anziché gli attuali confini politici.

PATTUGLIE DELLE NEVI:

Il Circolo Polare Artico sta diventando un'area di importanza strategica per molti Paesi, e se alcuni rafforzano la loro presenza sul piano commerciale, la *Russia* lo sta facendo anche su quello militare. Nell'isola di *Alexandra Land*, nell'arcipelago russo di *Franz Josef Land*, procede la costruzione di una gigantesca base – *l'Arctic Trefoil* - che ospiterà 150 militari pronti ad affrontare condizioni di estremo isolamento in turni di 18 mesi. Altre quattro basi sarebbero in fase di progettazione.

Intanto, gli USA progettano una nuova classe di rompighiaccio per il controllo delle coste e le esercitazioni di personale militare in condizioni di freddo estremo. Con l'aumento delle attività industriali nell'area, i contingenti militari avranno mansioni legate soprattutto al pattugliamento.

PESCA:

Con il riscaldamento dei mari, pesci d'acqua fredda come i merluzzi e la vasta famiglia degli halibut migrano a nord, e con essi si spostano i pescherecci industriali. L'area immediatamente attorno al Polo Nord, il 'buco' di una ciambella multistato che include *Stati Uniti, Russia, Norvegia, Groenlandia (Danimarca) e Canada*, è destinata a divenire sempre più contesa a mano a mano che la fusione dei ghiacci ne faciliterà l'accesso.

Nel 2018 questi Paesi, oltre a Europa, Cina e Giappone, hanno stipulato un accordo per istituire nell'area una riserva di 2,8 milioni di chilometri quadrati in cui la pesca sia vietata per i prossimi 16 anni, mentre si effettuano ricerche sullo stato delle già esigue riserve ittiche.

GIACIMENTI DI COMBUSTIBILI:

Si stima che un quarto dei depositi naturali di gas e petrolio del Pianeta si trovi sepolto da qualche parte sotto il pavimento oceanico della regione artica, ma l'estrazione di queste risorse è estremamente complicata, e non sempre conveniente: alle enormi quantità di gas e greggio localizzate nel 1968 nell'area di *Tazovsky, in Russia*, si sta iniziando ad accedere soltanto ora.

La ricerca di risorse ha portato il gigante petrolifero *Shell* a investire 5,2 miliardi di euro nella caccia al petrolio nel Mare di *Chukchi*, vicino all'*Alaska*, ma le proteste dei gruppi ambientalisti e la scarsità di giacimenti trovati ha spinto ad abbandonare il progetto.

(Focus)

Il raggiungimento del dominio energetico americano si è avvicinato di un passo oggi con l'approvazione delle operazioni di esplorazione dell'Artico sulla piattaforma continentale esterna per la prima volta in più di due anni. *L'Ufficio per la sicurezza e l'applicazione ambientale* ha approvato una domanda di permesso di perforare martedì. *Eni US Operating Co. Inc.* ha presentato la domanda in agosto. La perforazione del pozzo esplorativo da un'isola artificiale nel *Mare di Beaufort* dovrebbe iniziare già a dicembre.

‘Lo sviluppo di risorse responsabili nell'Artico è una componente fondamentale per raggiungere il dominio energetico americano’, ha dichiarato il direttore dell'*ESSE* Scott Angelle. ‘BSEE è impegnata a collaborare con i nostri partner nativi e industriali dell'*Alaska* adottando un approccio ponderato ed equilibrato all'esplorazione, allo sviluppo e alla produzione di petrolio e gas nell'Artico’.

L'approvazione dell'Ufficio di presidenza consente a Eni di avanzare con nuove esplorazioni nelle acque federali, ma solo dopo un'attenta revisione da parte del personale della *BSEE Alaska Region* per garantire che la richiesta soddisfi adeguati standard di adeguatezza tecnica, sicurezza e sostenibilità ambientale.

‘Il personale della *BSEE Alaska Region* ha condotto una revisione completa e completa della progettazione dei pozzi, delle procedure di collaudo e del protocollo di sicurezza di Eni’, ha affermato Mark Fesmire, direttore della *BSEE Alaska Region*. ‘L'esplorazione deve essere condotta in modo sicuro e responsabile in relazione all'ambiente artico e continueremo a coinvolgere *Eni* mentre avanzano nella perforazione del suo pozzo esplorativo’.

Secondo *Eni*, le nuove operazioni relative ai pozzi esplorativi aggiungeranno altri 100-110 posti di lavoro durante la perforazione del pozzo e qualsiasi potenziale piano di sviluppo dipende dai risultati dei pozzi esplorativi proposti da *Eni*. Come minimo, un nuovo sviluppo potrebbe portare alla creazione di 100-150 posti di lavoro nella regione e alla nuova produzione di 20.000 barili di petrolio al giorno.

La perforazione esplorativa di *Eni* avrà luogo a *Spy Island*, un'isola artificiale a circa tre miglia al largo di *Oliktok Point*, nelle acque dello stato dell'*Alaska*. Sia l'isola che la punta di *Oliktok* ospitano già impianti di produzione *Eni* che comprendono 18 pozzi di produzione, 13 pozzi di iniettore e un pozzo di smaltimento. *Eni* propone ora di utilizzare tecniche di perforazione a portata estesa per perforare le terre sommerse federali.

La perforazione a portata estesa avrà come obiettivo una formazione nell'unità Harrison Bay Block 6423 di

recente formazione, un'unità di 13 contratti di locazione sull'OCS approvata dalla BSEE nel dicembre 2016. Eni esplorerà l'unità Harrison Bay Block 6423 *in collaborazione con Shell* e prevede di perforare due pozzi esplorativi più due potenziali binari laterali nei prossimi due anni.

Prima dell'inizio delle operazioni di perforazione, gli ingegneri e gli ispettori della *BSEE Alaska Region* effettueranno le ispezioni preliminari necessarie nella località di *Spy Island*. Come parte delle ispezioni, gli ingegneri e gli *ispettori BSEE* assistono ai test delle apparecchiature e verificano che tutte le operazioni vengano condotte in conformità con i piani e le autorizzazioni approvati.

‘Sono sempre consapevole della necessità di proteggere l'ambiente e il nostro stile di vita di sussistenza e apprezzo l'impegno di BSEE e del Dipartimento degli Interni per lo sviluppo responsabile’, ha dichiarato il sindaco di North Slope e il capitano delle balene, Harry K. Brower Jr. ‘Borough e la maggior parte dei nostri residenti hanno a lungo sostenuto lo sviluppo attento e responsabile delle risorse di petrolio e gas all'interno della nostra regione che protegge l'equilibrio tra sviluppo economico e il nostro stile di vita di sussistenza’.

Il personale della *BSEE Alaska Region*, in coordinamento con lo stato dell'Alaska, attualmente controlla la produzione di petrolio nell'isola di *Northstar nel Mare di Beaufort*, producendo circa *10.000 barili di petrolio al giorno*. Un secondo progetto nel Mare di Beaufort, noto come Liberty, è attualmente aperto al pubblico con il *Bureau of Ocean and Energy Management*. Se consentito, Liberty sarebbe il primo impianto di produzione di OCS completamente federale nella regione dell'Alaska.

(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)